

Tribunale di Pisa

Note di trattazione scritta

R.G. P.U.199/2025

Ud. del 25.6.26, ore 11 (D.ott. M. Zinna)

Di somma Carlo-Fauci Patrizia con l'Avv. Fausto Leoncini -ricorrenti-

oo

All'udienza del 7.5 26, il Giudice : disponeva la sospensione delle azioni esecutive e cautelari nonché della trattenuta del quinto dello stipendio e rinviava la causa alla data del 25.6.26, autorizzando il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza per il deposito della domanda riformulata con l'assistenza del Gestore e per la formulazione delle conclusioni.

Preliminarmente, preme sottoporre di nuovo all'attenzione del Giudicante le seguenti circostanze, intervenute nelle more del procedimento, e di cui si è data evidenza documentale nelle precedenti memorie depositate:

- **cessione del contratto di mutuo ipotecario** (con atto del 23.12.25) da parte dell'Istituto di credito MPS (cedente) alla cessionaria Bayview Italia 106 spa;
- **cessione del relativo credito** di cui al punto precedente alla cessionaria Mango SPV srl, con decorrenza dal 23.3.26;
- comunicazione del 02.04.26 di **recesso dal contratto di conto corrente**, disposto dalla Banca MPS nei confronti del sig. Carlo Di Somma, con una richiesta di avere pari ad € 6.051, 28, oltre interessi sino al saldo.

MODIFICA MIGLIORATIVA DELLA PROPOSTA FORMULATA CON L'ASSISTENZA DEL GESTORE

Il ricorrente, inoltre, com preannunciato nella precedente udienza, con la presente memoria formula una **proposta migliorativa**, aumentando la rata da euro 450,00 ad **euro 600,00 mensili**. **Tale proposta riformulata abbatta ulteriormente il termine di esecuzione del piano, passando dalla durata iniziale di 21 anni e sei mesi a quella odierna di 16 anni e due mesi..** Tali elementi dimostrano in modo ancora più evidente che il piano garantisce un trattamento **non inferiore, ma concretamente più conveniente rispetto alla liquidazione**, in piena aderenza all'**art. 67, comma 4, CCII**.

Inoltre, si mette a disposizione della procedura l'intero importo del TFR del sig- Di Somma, qualo divenisse esigibile.

Si precisa che gli importi dedotti nella sottostante tabella sono da intendersi modificabili qualora intervenisse una maggiore o minore quantificazione da parte dei creditori.

Si insiste per l'accoglimento del ricorso, di cui alle richieste avanzate con l'atto introduttivo e per la conseguente omologazione della proposta avanzata.

Creditore	Debito residuo	Prelazione	Debito proposto	% soddisfacimento	n. rate	importo rata
OCC	9.182,75	prededuzione	9.182,75	100,00%	36	255,00
Monte dei Paschi di Siena SpA (cedente)	7.849,27	Fondiaro scaduto	7.849,27	100,00%	N. 36 rate ad € 265,00 e ulteriori 158 rate ad € 600	
MANGO SPV (cessionaria)	146.456,25	Fondiaro	75.000,00	51,21%		
Agenzia Entrate Riscossione	100,10	Privilegio ex art. 2775 c.c.	100,10	100,00%	36	2,78
Agenzia Entrate Riscossione	10.863,35	Priv. ex art. 2752 u.c. c.c.	1.452,00	13,37%	36	40,33
Monte dei Paschi di Siena	6.680,90	Chirografo	405,73	6,07%	36	11,27
Agenzia Entrate Riscossione	1.316,72	Chirografo	79,96	6,07%	36	2,22
Unicredit SpA	13.867,90	Chirografo	842,20	6,07%	36	23,39
Importo rata mensile						600,00



TRIBUNALE DI PISA

Sezione Procedure Concorsuali

Il giudice, Dott. Marco Zinna, letti gli atti della procedura di sovraindebitamento n. 199/2025 R.G. P.U. per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del Sig. CARLO DI SOMMA;

Esaminato il piano di ristrutturazione dei debiti presentato in data, così come corredato anche dalla relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;

Rilevato che, ad un vaglio preliminare, la proposta ed il piano risultano ammissibili, in quanto:

- il debitore risulta rivestire la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), CCII;
- la domanda risulta corredata dalla documentazione di cui agli artt. 67 e 68 CCII;
- il consumatore non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- sulla base di quanto attestato nella relazione dell'OCC, il consumatore non risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

Rilevato che il debitore ha richiesto, ai sensi dell'art. 70, co. 4, CCII, che sia disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano e che sia disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio;

Visto l'art. 70 CCII;

Ritenuto pertanto di dover disporre la convocazione delle parti in udienza;

Visti gli artt. 127 e 127-ter c.p.c., come introdotti dal d.lgs. n. 149/2022;

Ritenuto che l'udienza non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice e che può pertanto essere sostituita dal deposito di note scritte;

P.Q.M.

DISPONE che, a cura dell'OCC, la proposta ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale e ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;

INVITA i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendo che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA i creditori che, nei venti giorni successivi alla ricezione della comunicazione dall'OCC, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo, come indicato nella comunicazione;

DISPONE che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al paragrafo precedente, sentito il debitore, riferisca in ordine alle osservazioni eventualmente presentate e proponga, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente pendenti nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento

DISPONE il divieto per il sovraindebitato di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, salva espressa autorizzazione del Giudice

DISPONE che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza e da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), assegnando alle parti termine perentorio fino al 5/11/2026 per il deposito delle predette note.

AVVISA le parti che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti.

SEGNALA alle parti che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto possono presentare istanza di trattazione orale.

RISERVA la decisione ovvero l'adozione di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito delle note.

Si comunichi.

Pisa, 25/06/2026

Il giudice
dr. Marco Zinna